REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

CORPO FORESTALE E e DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE TEMPIO PAUSANIA

VERBALE DI COLLAUDO DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI BADESI

Foglio 49 mappale 82-456 (ex169)-457 (ex 169)- 458(ex 169), foglio 65 mappali 3-8 di proprietà del **comune di Badesi** e foglio 65 mappali 4 e 9p di proprietà del sig **Stangoni Antonio** in loc Littu Cambosu.

La sottoscritta geom. MULA Antonietta Commissario Capo del C.F.V.A., responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, in virtù dell'incarico ricevuto dal Direttore del Servizio, Dottor MUNTONI Giancarlo, di porre in essere gli atti relativi al collaudo del terreno di proprietà del Comune di Badesi e del Sig Stangoni Antonio, ai sensi degli art.li 53 e 54 del R.D.L. n° 3267 del 30.12.1923 e degli art.li 67 e 68 del R.D. n° 1126 del 16.05.1926, relaziona quanto di seguito.

Vista la nota n° 4926 del 04.06.2015, con la quale il Servizio Territoriale dell'Ente Foreste della Sardegna di Tempio Pausania con istanza a firma del sostituto del Direttore Dottor Saverio BACCIU, chiede la restituzione dei terreni, siti in loc. Punta Bianca facente parte dell'U.G.B. di Badesi , è censito in catasto al Foglio 49 mappale 82-456 (ex169)-457 (ex 169)- 458(ex 169), foglio 65 mappali 3-8 di proprietà del comune di Badesi di Ha **50.61.02** e foglio 65 mappali 4 e 9 p di proprietà del sig Stangoni Antonio di Ha **45.00.00.**

Vista la determinazione n° 154 del 03.06.2015 del Servizio Territoriale di Tempio Pausania , di approvare la retrocessione dei terreni privati di proprietà del sig Stangoni Antonio e la conversione del rapporto giuridico di gestione dei terreni di proprietà del comune di Badesi.

Vista la relazione tecnica prot. 4661 del 27/05/2015 redatta dalla Dr.ssa Maria Muggianu , Responsabile del Complesso Forestale del Granito 2B" ed allegata al presente verbale.

In data 16.09.2015, la sottoscritta, congiuntamente alla Dr.ssa Maria Muggianu, e al capo Cantiere ha espletato un formale sopralluogo sul terreno oggetto della richiesta di restituzione al fine di valutare ed accertare la qualità dei lavori di sistemazione idraulico-forestale compiuti dall'Amministrazione Pubblica.

I terreni in argomento sono stati presi in occupazione dallo STIR di Tempio Pausania ed in seguito, a partire dal 1 gennaio 2001, per gli effetti della L.R. 24/1999, passati in gestione all'Ente Foreste della Sardegna, con formale atto di sottomissione stipulato con il Comune di Badesi il 08.10.1998 D.A.D.A 1838 del 07.07.1998 e col sig. Stangoni Antonio formale atto di sottomissione stipulato il 03.05 1999 D.A.D.A n° 320 del 05.03.1999;

I terreni di proprietà del sig Stangoni Antonio, Ha 45.00.00, siti in località "Littu Cambosu" sono costituiti da un bosco di pino radiata e pinaster misto con sughera e leccio, rimboschimento eseguito nell'anno 1992, e macchia mediterranea evoluta allo stato naturale, attualmente in ottimo stato evolutivo.

Gli stessi, nell'anno 2009-2010, sono stati interessati da un progetto POR Sardegna di rinaturalizzazione con operazioni di diradamento, sfoltimento e spalcatura dei pini.

Il terreno ha una pendenza del 30-40% circa con esposizione a Nord, non sono presenti fasce parafuoco, vasconi e fabbricati realizzati dall'Ente Gestore, ma esclusivamente qualche ricerca idrica.

Il perimetro del terreno è recintato da muri a secco e recinzione in rete metallica e paletti in ferro, in alcuni tratti fatiscente.

Le strade realizzate all'apertura del cantiere e trafficate durante i lavori suddetti, attualmente sono impraticabili e pertanto da ripristinare.

Nella porzione di territorio comunale in occupazione temporanea di circa ha 50.61.02 sito in località Punta Bianca, costituita attualmente da macchia mediterranea allo stadio evoluto, l'Ente Foreste non ha realizzato nessun tipo di lavoro ad esclusione di alcune strade sterrate che attualmente sono impraticabili.

E' intenzione dell'Ente Foreste in accordo col Comune di Badesi effettuare, dopo la retrocessione del terreno, la trasformazione del regime giuridico da Occupazione Temporanea a concessione trentennale.

Tutto ciò premesso, il giorno 16.09.2015 alla presenza della sottoscritta MULA Antonietta, della Dr.ssa Maria Muggianu e del capo cantiere a seguito di una accurata ispezione dei luoghi, ritiene che gli interventi selvicolturali e gestionali succedutisi nel corso del tempo, siano da considerarsi riusciti.

Pertanto:

- VISTI gli Atti di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritti in data 08.10.1998 Decreto Assessoriale n° 1838 del 07.07.1998 con il Comune di Badesi e in data 03.05.1999 Decreto Assessoriale n°320 del 05.03.1999 col sig Stangoni Antonio e l'Ispettorato Distrettuale Autonomo delle Foreste di Tempio Pausania;

- Visti gli artt. 67 e 68 del R.D.L. 1126/1926;

- Visto il combinato disposto normativo del 3° comma dell'art. 50 del R.D. 3267/1923, che statuisce che la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, avvenga dopo che i lavori di competenza dell'Amministrazione Forestale siano sottoposti a collaudo, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi suscettibile di una gestione redditizia ;

- Premesso che gli interventi di sistemazione idraulico-forestale attuati dall'Amministrazione Forestale nel passato, rientrano nell'attività più generale di sistemazione di un bacino montano e sono caratterizzati e rappresentati da una eterogeneità di opere che vanno dalla sistemazione dei terreni agrari, alla ricostituzione di pascoli montani, al governo idraulico, alla ricostituzione e assestamento di boschi degradati e, nei terreni dissestati sotto il profilo idro-geologico, al loro consolidamento mediante attività selvicolturali di ricostituzione e /o rimboschimento.

- Ritenuto che il soprassuolo esistente non possa essere suscettibile di una immediata evoluzione tale da portarlo ad una condizione di maturità tecnica da poterlo ritenere comunque redditizio ai sensi del disposto dell'art. 50 del R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 e dell'art. 67 del R.D.L. 16/05/1926 n° 1126, e secondo i principi dettati da una consolidata dottrina selvicolturale, a causa delle condizioni ambientali limitanti;

- Considerato che il regime di occupazione dei terreni vige ormai da un periodo quasi trentennale, e che in seguito all'esecuzione dei lavori sistematori il soprassuolo forestale come sopra descritto, precursore di una formazione vegetale in evoluzione con le condizioni pedoclimatiche stazionali locali, può considerarsi affermato, ancorché non redditizio agli effetti del 3° comma dell'art. 50 del R.D. 3267/23, e pertanto in grado di esplicare quelle funzioni di protezione idrogeologica delle pendici per cui è stato a suo tempo impiantato e preservato;

Tutto ciò premesso ed accertato la sottoscritta dichiara COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto si collaudano, i lavori di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento e ricostituzione boschiva, e di prevenzione incendi eseguiti nel perimetro forestale UGB di Badesi in Comune di Badesi di cui agli estremi catastali sopra descritti, per una superficie di ha 90.6102.

Esprime parere favorevole all'ipotesi di restituzione avanzata dall'istante, subordinatamente alla predisposizione di un Piano di Coltura e Conservazione ai sensi dell'art. 54 del R.D. 3267/1923, che ne disciplini l'uso, il governo e quant'altro previsto dalle norme di legge vigenti, da notificarsi contestualmente alla riconsegna.

Il presente verbale redatto in n° 5 originali dal sottoscritto collaudatore sarà sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

Allegati: Cartografia identificante i terreni oggetto del collaudo

Tempio 19.09.2015

Il Collaudatore
Comm.Capo Geom. Antonietta Mula

Visto
Il Direttore
Dr. Giancarlo MUNTONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
TEMPIO PAUSANIA

Prot 62509 class. XIV.10.9 Tempio Pausania 23.09.2015

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' del COMUNE di BADESI e del sig. STANGONI ANTONIO, SITI IN AGRO DEL COMUNE DI BADESI E SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA E SPESE DELLO STATO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(art. 53 e segg. R.D. 3267/1923)

Visti gli Atti di sottomissione e di liquidazione delle indennità sottoscritti in data 08.10.1998 Decreto Assessoriale n° 1838 del 07.07.1998 con il Comune di Badesi e in data 03.05.1999 Decreto Assessoriale n°320 del 05.03.1999 col sig Stangoni Antonio e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania;

Visto il verbale di collaudo in data 19.09.2015 redatto e sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ripartimentale delle Foreste di Tempio Pausania, Commissario Capo Antonietta Mula su delega del Capo Ripartimento in data 05.06.2015 ai sensi del disposto dell'art. 67 del R.D. 16 Maggio 1926 n° 1126;

Accertato che i terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono ubicati in Comune di Badesi all'interno del perimetro forestale di Complesso Forestale del Granito 2 B UGB di Badesi della superficie di ha 95.61.02, di cui Ha 50.61.02 di proprietà comunale e Ha 45.00.00 di proprietà privata.

Considerato che il soprassuolo forestale esistente su terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali i proprietari dei terreni interessati dagli interventi devono compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato, congiuntamente con l'Ente foreste della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e, non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari i caso di emergenza antincendio e protezione civile;

Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1
Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono censiti come appresso elencati:

Foglio	Mappale	Superficie in ha
Comune Badesi F. 49	82	15.22.32
	456	01.51.88
	457	00.18.11
	458	00.00.29
Comune Badesi F. 65	3	21.20.46
	8	12.47.96
Stangoni Antonio F. 65	4	36.90.13
	9p	08.09.87

Art. 2
Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.
Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purchè funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.
Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3
Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo sito in località Littu Cambosu è costituito da un bosco di pino radiata e pinaster misto con sughera, leccio e macchia mediterranea evoluta allo stato naturale.
La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).
Gli interventi devono essere, quindi, improntati sulla stabilità del bosco misto attraverso tagli colturali e fitosanitari; tagli di diradamento, tagli graduali fino all'eliminazione totale delle conifere.

Art. 4
Introduzione di nuove specie arboree

è vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5
Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6
Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco.
Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;

- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;

Art. 7
Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Tempio Pausania competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8
Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco o la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni.

Art. 9
Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale,ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

Art. 10
Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti.

Art. 11
Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art.54 del R.D.L . 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 30 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Tempio Pausania 22.09.2015

il Direttore
del Servizio Ispettorato Rip.le delle Foreste di Tempio
(Dr. Giancarlo MONTONI)

I Proprietari

Res. Sett. Tecn.
Comm. Capo A. Maria

VISTO : Skoppek
Il Direttore Generale CFVA
Dott. Ossino DIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
CAGLIARI

IL DIRETTORE

Inquadramento catastale su base ortofoto

Inquadramento territoriale su base CTR UGB Badesi

Legenda

UGB Badesi

IL DIRETTORE
Dr. Giancarlo MUNTONI

Resp. Sett. Lavori
Pubblici

1:10.000

Inquadramento territoriale su base IGM 50

Legenda

UGB Badesi

IL DIRETTORE
Giancarlo MUNTONI

Resp Sett. Tecnico

Valledoria

S. Maria Coghinas

1:50.000